



TRIBUNALE DI NAPOLI

Sezione Distaccata di Ischia

Il Giudice,

a scioglimento della riserva che precede, assunta all'udienza del
12.6.2019;

letti gli atti di causa ed esaminate le richieste delle parti;

vista l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella
esattoriale;

considerato che, con giudizio sommario limitato al presente incidente
processuale e salva ogni diversa decisione in sede di statuizione finale:

- gli eventuali vizi nella notificazione della cartella appaiono sanati, ai sensi dell'art. 156, c. III, c.p.c., dal fatto che l'opponente ne sia infine venuto in possesso, promuovendo il presente giudizio e allegandola al suo fascicolo, senza lamentare alcuno specifico pregiudizio alle sue facoltà difensive, in tesi scaturito dall'asserita irregolarità del procedimento notificatorio;
- la sottoscrizione da parte del dirigente preposto all'ufficio non è indicata, dall'art. 1 d.m. n. 321/99, fra gli elementi essenziali del ruolo;
- la data di consegna del ruolo all'agente della riscossione è espressamente esclusa, dall'art. 6 d.m. cit, dai requisiti essenziali della cartella di pagamento;
- la medesima norma non indica l'autorità amministrativa o giudiziaria cui rivolgersi né i termini di impugnazione fra gli





elementi essenziali della cartella; in ogni caso, l'opponente ha da sé individuato l'ufficio al quale rivolgersi, sanando tale eventuale nullità;

– non si evince dalla cartella né da altra documentazione che il ruolo in oggetto abbia natura straordinaria;

– non sembra che la surrogazione legale ex art. 1203 c.c. sia inoperante a vantaggio o a danno del garante autonomo, poiché, per un verso, il n. 3) del citato articolo la contempla nel caso di chi (come il garante autonomo), essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo e, per altro verso, l'art. 1204 c.c. estende gli effetti della surrogazione ai terzi che hanno prestato garanzia per il debitore, senza escludere chi, avendolo fatto “a prima richiesta”, abbia rinunciato alla facoltà di opporre al garantito difese diverse dall'*exceptio doli*;

– il fatto che il credito principale sia tuttora *sub iudice*, nei rapporti fra il garantito e il garante, non esclude che questi sia soggetto all'azione di regresso o di surrogazione da parte di chi abbia pagato l'intero;

– tuttavia, ai sensi dell'art. 1299 c.c., il debitore in solido che ha pagato l'intero può agire in regresso nei confronti degli altri soltanto limitatamente alla quota di ognuno;

– nel caso di specie, essendo il credito garantito, oltre che da BPM – MCC e dall'opponente, anche da un terzo soggetto, la prima sembra essere creditrice del secondo nella misura di un





terzo del totale, ovverosia di € 10.404,95;

– per l'eccedenza, ravvisandosi nelle suesposte considerazioni gravi motivi in proposito, occorre dunque sospendere l'efficacia esecutiva della cartella impugnata;

– quanto alla nullità delle clausole coincidenti con l'intesa anticoncorrenziale accertata dall'Autorità Garante per la Concorrenza, non vi è prova, allo stato, dei presupposti ex art. 1419, c. II, c.c., perché essa, se sussistente, possa travolgere l'intero contratto;

rilevato altresì che:

– Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita, con comparsa depositata il 13.4.2018, con il ministero dell'avv. Rossella Veber;

– l'ente, non subentrato in giudizio a Equitalia s.p.a., ma evocato sin dall'inizio nella sua attuale consistenza giuridica, deve, di regola, avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, mentre, ove intenda agire o resistere in giudizio diversamente, ha l'onere, ai sensi dell'art. 1, c. V e VIII, d. l. n. 193/16, conv. in l. n. 225/16, di predisporre sia un atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro, sia un'apposita motivata deliberazione, da sottoporre agli organi di vigilanza, che indichi le ragioni che, nella concretezza del caso, giustificano tale decisione (v. *Cass., Sez. V, n. 28741/18*), essendo, altrimenti affetta da nullità la costituzione in giudizio





avvenuta per il tramite di un libero professionista;

- nel caso di specie, nonostante l'ente convenuto non si sia avvalso del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, mancano sia un atto generale contenente le linee guida per derogare a tale principio sia una motivata deliberazione applicabile al caso specifico;
- non sono stati pertanto rispettati i criteri dettati dalla menzionata giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, e la costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate riscossione risultata pertanto viziata;
- a ciò consegue la necessità di assegnare alla stessa termine ex art. 182 c.p.c. per sanare il vizio così ravvisato;

P.Q.M.

così provvede:

1. sospende l'efficacia esecutiva della cartella impugnata, per quanto eccede la somma di € 10.404,95;
 2. dichiara la nullità della costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate – Riscossione;
 3. assegna alla stessa termine di giorni sessanta per regolarizzare la propria costituzione, ai sensi dell'art. 182 c.p.c.;
 4. rinvia, per verificare quanto sopra, al **16.3.2020, ore 10:30**.
- Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
- ISCHIA, 15/07/2019.

IL GIUDICE

GUGLIELMO MANERA

